

REGOLAMENTO (CEE) N. 835/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che stabilisce le modalità di applicazione relative alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968 ⁽²⁾, ha stabilito le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica; che si rendono necessarie modalità di applicazione per la sua esecuzione;

considerando che la concessione della restituzione alla produzione non può essere decisa in mancanza di dati precisi; che pertanto necessita che l'eventuale beneficiario di tale restituzione presenti preventivamente per iscritto la domanda contenente talune indicazioni;

considerando che, per ragioni di prova e di controllo, è necessario istituire un titolo di restituzione valido per un periodo che permetta al commercio di prendere disposizioni a lungo termine e che indichi gli elementi essenziali della fissazione della restituzione alla produzione; che per garantire che lo zucchero considerato sia utilizzato conformemente alla destinazione per la quale tale titolo di restituzione è concesso, necessita che quest'ultimo possa produrre i suoi effetti soltanto nei confronti del richiedente successivamente alla trasformazione del prodotto di base in causa;

considerando che, al fine di permettere la prevista esecuzione dei controlli dell'utilizzazione prevista dei prodotti di base, è indispensabile istituire in ciascuno degli Stati membri un organismo competente che disponga di tutte le informazioni necessarie; che, per evitare eventuali ritardi nel pagamento della restituzione, è auspicabile ammettere la possibilità di un anticipo al titolare del titolo, al momento in cui il controllo è divenuto effettivo e, reciprocamente, l'obbligo della costituzione di un deposito cauzionale

adeguato onde assicurare una garanzia allo Stato membro nel caso in cui la trasformazione del prodotto di base non abbia avuto luogo alle condizioni previste nel titolo di restituzione; che tuttavia onde tener conto dei casi di forza maggiore che impediscono al titolare del titolo di soddisfare i suoi obblighi è opportuno prevedere che lo Stato membro determini le misure appropriate;

considerando, da un lato, che il pagamento definitivo della restituzione alla produzione può essere effettuato soltanto successivamente alla trasformazione e, dall'altro, che l'interesse del commercio ad un pagamento che si effettui il più rapidamente possibile richiede che quest'ultimo avvenga entro un termine assai vicino alla trasformazione;

considerando che la restituzione alla produzione interessa soltanto i quantitativi dei prodotti di base effettivamente utilizzati; che pertanto il pagamento di tale restituzione si limita a tali quantitativi; che tuttavia nel caso esista un rapporto di equivalenza quest'ultimo costituisce un massimale per il pagamento;

considerando che per tener conto, in talune condizioni, di una modificazione dei prezzi d'intervento che hanno servito di base per la fissazione dell'importo della restituzione alla produzione, è indicato di adattare in conseguenza detto importo;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La domanda di concessione della restituzione alla produzione è presentata per iscritto.
2. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) il nome e cognome e l'indirizzo del trasformatore;
 - b) la quantità di prodotti di base da trasformare espressi in zucchero bianco;
 - c) la natura dei prodotti di base da trasformare;

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

- d) la destinazione dei prodotti di base;
- e) il luogo di trasformazione.

L'indicazione della destinazione precisa in quale degli allegati del regolamento (CEE) n. 765/68 figura il prodotto chimico che risulterà dalla trasformazione del prodotto di base.

- 3. Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari.

Articolo 2

- 1. Gli Stati membri in base alla domanda rilasciano un titolo di restituzione.

2. Per il titolo di restituzione gli Stati membri utilizzano moduli nazionali che, lasciando impregiudicate le disposizioni riportate in altri regolamenti, direttive o decisioni adottati dalle istituzioni della Comunità, contengono almeno le indicazioni enumerate al paragrafo 3.

- 3. Nel titolo di restituzione devono essere indicati:

- a) il nome e cognome e l'indirizzo del titolare;
- b) il giorno di presentazione della domanda;
- c) la quantità dei prodotti di base da trasformare espressi in zucchero bianco;
- d) la destinazione del prodotto di base;
- e) la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco valida il giorno di presentazione della domanda;
- f) l'ultimo giorno di validità del titolo;
- g) il luogo di trasformazione.

Articolo 3

1. Il rilascio del titolo di restituzione fa sorgere il diritto al pagamento della restituzione alla produzione indicata nel titolo successivamente alla trasformazione dei prodotti di base alle condizioni previste nel titolo.

2. I diritti che derivano dal titolo non sono trasmissibili.

Articolo 4

Il titolo di restituzione è valido a decorrere dal giorno del suo rilascio sino alla fine del quinto mese che segue quello del suo rilascio.

Articolo 5

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti ad eseguire il controllo della trasformazione dei prodotti di base.

2. Il titolare del titolo di restituzione comunica agli organismi di cui al paragrafo 1, per iscritto, in tempo utile per consentire il controllo, le seguenti indicazioni:

- a) il suo nome e cognome e il suo indirizzo,
- b) la natura e la quantità dei prodotti di base da trasformare;
- c) il luogo in cui si trovano i prodotti di base in causa al momento della comunicazione.

Gli Stati membri possono esigere indicazioni supplementari.

Articolo 6

Dal momento in cui i prodotti di base si trovano sotto controllo, gli Stati membri possono anticipare al titolare del titolo di restituzione un importo uguale al massimo all'80 % della restituzione alla produzione indicata nel titolo di restituzione.

Articolo 7

1. Quando gli Stati membri accordano un anticipo esigono la costituzione di un deposito cauzionale o il rilascio di una garanzia ritenuta equivalente, tale da assicurare il rimborso dell'anticipo aumentato del 5 %.

2. Il deposito cauzionale viene svincolato quando la trasformazione ha luogo alle condizioni previste nel titolo di restituzione o quando l'anticipo aumentato del 5 % è stato rimborsato.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, il rimborso citato al paragrafo 1 è esatto prorata delle quantità dei prodotti di base non trasformati alle condizioni previste nel titolo di restituzione. In tal caso, se l'anticipo non è rimborsato, il deposito cauzionale viene acquisito in misura corrispondente al rimborso da esigere.

4. Quando la trasformazione non può essere effettuata alle condizioni previste nel titolo di restituzione a causa di circostanze ascrivibili a casi di forza maggiore e quando sia stata presentata domanda per ottenere la presa in considerazione di tali circo-

stanze, lo Stato membro interessato determina le misure che ritiene necessarie a motivo della circostanza invocata.

Articolo 8

La restituzione alla produzione o, in caso di un anticipo, la differenza tra l'importo anticipato e quello della restituzione alla produzione, viene pagata:

1. al più presto dopo la constatazione della trasformazione dei prodotti di base alle condizioni previste nel titolo di restituzione;
2. al più tardi alla fine del mese che segue quello della constatazione della trasformazione.

Articolo 9

1. La restituzione alla produzione è pagata limitatamente al quantitativo di prodotto di base trasformato.

2. Tuttavia, quando è applicabile un rapporto d'equivalenza, la restituzione alla produzione non può eccedere un importo calcolato moltiplicando la quantità di prodotti chimici ottenuti per tale rapporto.

A norma del presente regolamento per rapporto di equivalenza si intende il coefficiente uguale alla quantità di prodotto di base espresso in chilogrammi di zucchero bianco, necessaria per ottenere un chilogrammo di prodotto chimico.

Articolo 10

Se, nel periodo compreso tra il giorno della domanda della restituzione alla produzione e quello della trasformazione dei prodotti di base si verifica:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

1. una modificazione del prezzo d'intervento per lo zucchero bianco valido nella zona in cui ha luogo la trasformazione, nel caso in cui trattasi dei prodotti di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 765/68,

o

2. una modificazione della media aritmetica tra il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco valido nella zona più eccedentaria della Comunità e il prezzo d'intervento per lo zucchero bianco valido nella zona in cui ha luogo la trasformazione, nel caso in cui trattasi dei prodotti di base utilizzati nella fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato III del sopradetto regolamento,

la restituzione alla produzione pagata è uguale a quella indicata nel titolo di restituzione e adattata in funzione della modificazione in causa.

Tuttavia l'adattamento della restituzione non si applica alle quantità dei prodotti di base che al momento della decorrenza della modificazione si trovano sotto controllo di trasformazione.

Articolo 11

Per l'applicazione del presente regolamento una quantità di sciroppo contenente saccarosio è considerata come equivalente ad una quantità di zucchero bianco uguale alla quantità di saccarosio contenuto.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY